

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001374 13.12.2017

|-----|-----|
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA PROMOSSO DA FASTWEB SPA CONTRO L'ASST DELLA
VALLE OLONA. PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, notificato al prot. n. 54925 dell'1.12.2017, promosso da Fastweb Spa contro l'ASST della Valle Olona, in proprio e quale capofila del consorzio con l'ASST dei Sette Laghi come mandante, e contro l'ASST dei Sette Laghi in proprio e quale mandante del consorzio di cui sopra, per:

- l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del bando avente ad oggetto "Servizi di manutenzione full-service & on-site delle centrali telefoniche e degli apparecchi terminali di comunicazione installati in stabili di proprietà dell'ASST

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- della Valle Olona e dell'ASST dei Sette Laghi ed aggiornamento hardware e software del sistema”, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e di tutta la documentazione e gli atti di gara,
- l'accertamento dell'obbligo di adesione delle ASST Valle Olona e Sette Laghi alla convenzione Consip SGM stipulata in data 18.11.2016 e per l'accertamento della nullità/inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni che saranno dimostrati in corso di causa;

Richiamata tutta la normativa vigente, la documentazione agli atti inerente la controversia in argomento ed in particolare le relazioni tecniche prodotte dai Responsabili delle competenti strutture aziendali, nonché l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia;

Valutata l'opportunità per l'Ente di costituirsi in giudizio;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Avolio con studio in Milano, che risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Vincenzo Avolio con nota prot. n. 56681 del 13.12.2017, redatto in applicazione delle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, in relazione al valore della controversia, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, pari ad un importo complessivo di € 11.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Roberta Labanca, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 13.12.2017, registrata al progressivo n. 1525 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio e di nominare l'Avv. Vincenzo Avolio con studio in Milano, quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, notificato al prot. n. 54925 dell'1.12.2017, promosso da Fastweb Spa contro l'ASST della Valle Olona, in proprio e quale capofila del consorzio con l'ASST dei Sette Laghi come mandante;

2° - di costituirsi in giudizio nel ricorso di cui al precedente punto 1), conferendo incarico all'Avv. Vincenzo Avolio del foro di Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Vincenzo Avolio, in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

4° - di prevedere la contabilizzazione degli oneri derivanti dal presente provvedimento di presunti € 16.050,32 sul conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio dell'Azienda anno 2017 (sottobudget 2017001488);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



1374 del 13 DIC 2017

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Vincenzo Avolio, di seguito "l'Avvocato", nato a Bari il 12/08/1942, con studio in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, P.I.02509300154, C.F. VLAVCN42M12A662S,

premesso

che è stato notificato in data 1.12.2017 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, promosso da Fastweb Spa contro la ASST della Valle Olona, in proprio e quale capofila del consorzio con l'ASST Sette Laghi come mandante, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, del bando avente ad oggetto i servizi di manutenzione delle centrali telefoniche e degli apparecchi terminali di comunicazione installati in stabili di proprietà o competenza dell'ASST della Valle Olona e dell'ASST dei Sette Laghi, nonché del disciplinare di gara, capitolato tecnico e tutti gli atti di gara;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L'ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle controversie di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.



Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.



Busto Arsizio, li

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale

PROT. 56681
del 13/12/2017

VINCENZO AVOLIO
AVVOCATO

Milano, 12 dicembre 2017

Egr. Sig.
Direttore Generale
ASST Valle Olona
Via A. da Brescia, n. 1
21052 Busto Arsizio (VA)

Oggetto: incarico per la difesa dell'ASST Valle Olona nel ricorso promosso avanti il TAR per la Lombardia - Milano, dalla Fastweb S.p.A (RG n. 2829/2017)

Egregio Signor Direttore,

adempiendo alla prescrizione di cui all'art. 9, quarto comma, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge con L. n. 27 del 24 marzo 2012, con la presente preventivo, in via di massima, in € 11.000,00 (oltre a spese generali nella misura del 15%) l'entità del costo per la difesa dell'ASST nella controversia in oggetto.

L'importo indicato – da aumentarsi di IVA e CPA– è determinato utilizzando parametri largamente inferiori ai livelli minimi previsti dalla vigente tariffa professionale (art. 4 del DM n. 55/2014) per il pertinente scaglione di valore, avuto riguardo al valore della controversia (€ 557.410,00), sulla base di una ragionevole previsione degli impegni difensivi ed alle spese implicate dall'incarico.

Detto importo potrà subire variazione in diminuzione o in aumento in relazione al concreto iter della procedura ed al variare degli impegni difensivi allo stato non prevedibili.

Colgo l'occasione per precisare gli estremi della mia polizza assicurativa per la responsabilità professionale:

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Milanese	Agenzia ASSITA S.p.A. Milano
N. polizza: 130071569;	
Data scadenza: 24/07/2018;	
Valore assicurato: € 1.500.000,00.	

Grato per la fiducia accordatami, Le porgo i migliori saluti.



1374 13 DIC 2017
del